-3600/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/12/2012

ORDINANZA N. 22590

REGISTRO GENERALE N. 33867/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	ADOLFO DI VIRGINIO	- Presidente -
Dott.	TITO GARRIBBA	- Consigliere -
Dott.	FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA	- Consigliere -
Dott.	CARLO CITTERIO	- Consigliere -
Dott.	EMANUELE DI SALVO	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) GALLONE ANGELO N. IL 01/01/1972
2) COLOMBO FRANCESCA N. IL 09/07/1980

avverso l'ordinanza n. 484/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 03/05/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

OSSERVA

Gallone Angelo e Colombo Francesca ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 3-5-12 , che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati avverso la sentenza di condanna in merito al reato di cui all'art 385 cp , emessa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, essendovi stata una puntuale contestazione , da parte degli appellanti , delle ragioni che hanno condotto il giudice di prime cure alla condanna, essendosi trattato di un ritardo nel rientro a casa di soli 5 minuti.

Il ricorso si basa su motivi manifestamente infondati. Si evince infatti dall'ordinanza impugnata che , mentre l' appellante lamentava che il giudice di prime cure non avesse motivato circa l'inattendibilità della testimonianza della madre dell'imputata , il Tribunale aveva ritenuto sussistente la trasgressione proprio basandosi anche sulle dichiarazioni della predetta teste. Nulla poi l'appellante aveva addotto circa la mancanza di consapevolezza della violazione delle prescrizioni , da parte degli imputati. Di qui la ritenuta genericità dei motivi , in violazione dell'art 581 lett c) cpp , il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Trattasi di motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici onde il ricorso va dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille

Così deciso in Roma il 21-12-12 .

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
23 GEN 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo